

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (<http://www.admin.ch/bundesrecht/00567/>)

**Ordinanza del DFF
sulla deduzione delle spese professionali delle persone
esercitanti un'attività lucrativa dipendente ai fini
dell'imposta federale diretta
(Ordinanza sulle spese professionali)**

Modifica del

*Il Dipartimento federale delle finanze,
ordina:*

I

L'ordinanza del 10 febbraio 1993¹ sulle spese professionali è modificata come segue:

Titolo
Concerne solo il testo tedesco

Art. 3 Fissazione delle deduzioni forfettarie e della deduzione per l'uso di un veicolo privato

Il Dipartimento federale delle finanze fissa in appendice le deduzioni forfettarie (art. 6 cpv. 1 e 2, art. 7 cpv. 1, art. 9 cpv. 2 e art. 10) e la deduzione per l'uso di un veicolo privato (art. 5 cpv. 2 lett. b).

Art. 4 Giustificazione delle spese che superano le deduzioni forfettarie

Il contribuente che, in luogo di una deduzione forfettaria giusta l'articolo 7 capoverso 1 e l'articolo 10, fa valere spese più elevate deve giustificare la totalità delle spese effettive e la loro necessità professionale.

Art. 5 Spese di trasporto

¹ A titolo di spese necessarie per il trasporto dal luogo di domicilio a quello di lavoro il contribuente può dedurre un importo massimo di 3000 franchi (art. 26 cpv. 1 lett. a LIFD).

¹ RS 642.118.1

² Sono considerate spese deducibili:

- a. le spese necessarie per l'uso di mezzi di trasporto pubblici, o
- b. i costi necessari insorti per ogni chilometro percorso con l'uso di un veicolo privato, se non è disponibile un mezzo di trasporto pubblico o non è ragionevole pretendere che il contribuente ne faccia uso.

Art. 9 cpv. 4

⁴ Sono considerate spese di trasporto necessarie le spese per il rientro regolare al domicilio fiscale nonché quelle per il trasporto dalla propria abitazione al luogo di lavoro. Esse sono deducibili fino all'importo massimo di cui all'articolo 5 capoverso 1.

II

L'appendice è sostituita dalla versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.

...

Dipartimento federale delle finanze:

Eveline Widmer-Schlumpf

*Allegato
(n. II)
Appendice
(Art. 3)*

1. Deduzioni forfettarie a partire dall'anno fiscale 2016

Spese supplementari per pasti

<i>a. Per i pasti presi fuori casa, rispettivamente in caso di lavoro a turni o notturno</i> (art. 6 cpv. 1 e 2)			
– deduzione in- tera	per ogni pasto principale rispettivamente al giorno l'anno	15.— 3200.—	
– mezza dedu- zione	per ogni pasto principale rispettivamente al giorno l'anno	7.50 1600.—	
<i>b. Per soggiorno fuori domicilio</i> (art. 9 cpv. 2)			
– deduzione in- tera	al giorno l'anno	30.— 6400.—	
– deduzione parziale ²	al giorno l'anno	22.50 4800.—	

Altre spese professionali

(art. 7 cpv. 1)			
	3 % del salario netto, minimo all'anno	2000.—	
	massimo all'anno	4000.—	

Professione accessoria

(art. 10)			
	20 % del reddito netto, minimo all'anno	800.—	
	massimo all'anno	2400.—	

2. Deduzione per l'uso di un veicolo privato a partire dall'anno fiscale 2016

L'importo massimo della deduzione ammonta a 3000 franchi all'anno.

Fr.

Deduzione per l'uso di un veicolo privato

(art. 5 cpv. 2 lett. b)

² La deduzione parziale dev'essere applicata se, conformemente all'art. 6 cpv. 2, per uno dei pasti principali è concessa soltanto la mezza deduzione.

			Fr.
– bicicletta, ciclomotore e motociclet- ta con targa di controllo su fondo giallo	l'anno		700.—
– motocicletta con targa di controllo su fondo bianco	il km		–.40
– automobile	il km		–.70